

## **TI\_GERICHTE 52.2002.237 vom 9. September 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-09-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.237](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.237)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.237 du 9 septembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.237 del 9 settembre 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 46**

cpv. 1 PAmM) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmM), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmM). Ai fini del giudizio non occorre infatti sentire l'insorgente. Né la legislazione cantonale né quella federale, d'altronde, garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (DTF 117 II 132 consid. 3b, p. 137 e rinvii; Scolari, Diritto amministrativo, parte generale, N. 141 e 146). 2. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b) oppure quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (lett. d). Tale provvedimento può essere pronunciato solo nel caso in cui il ritorno dell'espulso nel suo Paese d'origine è possibile e può essere ragionevolmente richiesto (art. 10 cpv. 2 LDDS). L'espulsione può essere pronunciata solo se dall'insieme delle circostanze sembra adeguata. Saranno parimenti evitati rigori inutili. In questi casi potrà essere ordinato solo il rimpatrio (art. 11 cpv. 3 LDDS). Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto, segnatamente, della gravità della colpa a carico dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 prima frase ODDS). Se un'espulsione, nonostante la sua legale fondatezza conformemente all'art. 10 cpv. 1 lett. a o b LDDS, non appare opportuna in considerazione delle circostanze, lo straniero sarà minacciato di espulsione (art. 16 cpv. 3 seconda frase ODDS, applicabile per analogia anche nel caso previsto all'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS: cfr. Wisard, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d'asile; pagg. 108-109). La minaccia sarà notificata sotto forma di decisione scritta e motivata, che preciserà quanto le autorità si attendono dallo straniero (art. 16 cpv. 3 terza frase ODDS). 3. In concreto il presente giudizio è volto a verificare se, al momento della decisione dipartimentale, erano dati i presupposti per ammonire \_\_\_\_\_ e minacciarla di espulsione. Va qui precisato che, contrariamente a quanto teme la ricorrente, la misura adottata dall'autorità inferiore non è volta a rimpatriarla, bensì ad ammonirla. 4. \_\_\_\_\_ era - e lo è tuttora - a carico dell'assistenza pubblica in maniera continua e rilevante. Dal 1998 fino alla decisione di ammonimento, la ricorrente ha ottenuto prestazioni per una somma complessiva di fr. 80'767.20 e beneficiava mensilmente di un sussidio assistenziale di fr. 2'100.- (v. formulario di segnalazione 11 febbraio 2002 dell'ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione). Di conseguenza, le condizioni per l'espulsione previste dall'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS sarebbero in concreto adempite. 5. Le autorità inferiori hanno tuttavia ritenuto proporzionato emanare nei confronti di \_\_\_\_\_ solo un ammonimento anziché una decisione di espulsione o di rimpatrio, perché questi ultimi provvedimenti non apparivano opportuni in considerazione delle circostanze. Malgrado la sua difficile situazione lavorativa, non risulta in effetti che \_\_\_\_\_ abbia profuso tutti gli sforzi necessari per trovare un nuovo lavoro ed evitare di ricorrere all'assistenza pubblica. Il fatto che l'insorgente abbia avuto diversi problemi con la \_\_\_\_\_, la quale non le avrebbe permesso di lavorare non fornendole la linea telefonica, non le impediva di sottoscrivere un contratto di abbonamento con un altro operatore di telefonia, oppure di tentare di reperire un'attività nei settori in cui essa aveva un'esperienza lavorativa (consulente terapeutica, aiuto familiare, operaia, cameriera o aiuto infermiera). In questo senso, non porta a diversa conclusione il fatto che la ricorrente soffra in particolare di mal di schiena e che sia in attesa dell'esito di una perizia multidisciplinare volta a determinare il suo grado d'invalidità. Nulla le imponeva di aspettare l'esito del referto peritale per tentare di procacciarsi un lavoro. Difatti, se è vero che il 28 gennaio 2002 il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha annullato la precedente decisione dell'Ufficio AI del 29 agosto 2001 che negava a \_\_\_\_\_ una rendita di invalidità e ha rinviato gli atti all'autorità di prime cure affinché determinasse nuovamente il grado di capacità lavorativa dell'interessata, è però altrettanto vero che il medico curante della ricorrente ha attestato che la stessa, nonostante alcune affezioni psicofisiche, era in grado di esercitare un'attività lavorativa, ancorché leggera (v. in particolare rapporto 9 febbraio 2001 del dr. \_\_\_\_\_, agli atti, menzionato nella sentenza del Vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, consid. 2.5. pag. 6). Del resto, \_\_\_\_\_ ha affermato di voler lavorare fino al pensionamento, avendone le potenzialità (v. ricorso 8 novembre 2001 al Tribunale cantonale delle assicurazioni, pagg. 3, nel mezzo, e 4). Al momento della decisione dipartimentale, esistevano quindi le premesse affinché l'insorgente evitasse in futuro di ricorrere ancora all'assistenza. Va ricordato al proposito che l'obiettivo perseguito con l'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS è di impedire che il debito nei confronti dell'ente pubblico aumenti. Non va comunque sottovalutato che \_\_\_\_\_ è entrata in Svizzera all'età di 15 anni, vive nel nostro Paese da ben 32 anni e non ha mai dato adito a lagnanze di sorta durante il suo soggiorno. Orbene, le autorità inferiori hanno tenuto conto di tali aspetti. Il Consiglio di Stato ha finanche posto in evidenza i problemi di salute e personali della ricorrente. 6. La decisione impugnata risulta dunque legittima, adeguata alle circostanze e rispettosa del principio della proporzionalità. Limitandosi ad ammonire la ricorrente, le autorità inferiori non hanno disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata. All'insorgente rimane sempre riservato il diritto di ricorrere contro eventuali provvedimenti che la Sezione dei permessi e dell'immigrazione dovesse eventualmente adottare, in futuro, nei suoi confronti. 7. Sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza della ricorrente (art. 28 PAmm). Date le circostanze, vista anche l'attuale situazione finanziaria di \_\_\_\_\_, in via d'eccezione si prescinde dal prelievo di una tassa di giudizio, di certo di difficile incasso. Per questi motivi, visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 6, 10, 11 LDDS; 16 ODDS; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano né tasse né spese. 3. Contro la presente decisione è

dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30  
giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: \_\_\_\_\_ ; Per il Tribunale cantonale  
amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.